



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Il Trattato di diritto canonico di Pietro Agostino D'Avack. Ricordo di un Maestro a quarant'anni dalla scomparsa

The Treaty of Canon Law by Pietro Agostino D'Avack. Memory of a Master forty years after his disappearance

ALESSANDRO ALBISETTI

RIASSUNTO

Il contributo intende ricordare la figura di Pietro Agostino D'Avack a partire dalla disamina della sua opera "Il trattato di diritto canonico", il cui leit motiv è rappresentato dalla riaffermazione della giuridicità del diritto canonico.

PAROLE CHIAVE

Pietro Agostino D'Avack; Trattato di diritto canonico; giuridicità del diritto canonico

ABSTRACT

The contribution intends to recall the figure of Pietro Agostino D'Avack starting from an examination of his work 'The Treaty of Canon Law', whose leitmotif is the reaffirmation of the juridical nature of Canon Law.

KEYWORDS

Pietro Agostino D'Avack; Treaty of Canon Law; juridical nature of Canon Law

SOMMARIO: 1. L'occasione – 2. Il Trattato di diritto canonico

1. L'occasione

Molti anni orsono, su espresso invito dell'Autore, ebbi l'opportunità di recensire il *Trattato di diritto canonico* di Pietro Agostino D'Avack, grande Maestro della canonistica italiana, che mi piace qui ricordare, a quarant'anni

dalla scomparsa, anche per il costante impegno metodologico da lui profuso a difesa della giuridicità dell'ordinamento della Chiesa.

Il concetto stesso di recensione merita, peraltro, qualche considerazione.

In effetti, se in filologia per recensione si intende “una delle fasi del lavoro di edizione critica, consistente nella scelta della lezione ritenuta migliore tra le varianti messe in luce dalla collazione, tenendo conto delle relazioni reciproche tra codici o famiglie di codici illustrate dallo stemma”¹, nel linguaggio corrente essa sta a significare l'esame critico, in forma di articolo, di un'opera di recente pubblicazione, con giudizio sul suo valore o pregio.

Al riguardo, a me sembra che nelle scienze giuridiche un siffatto “genere letterario” non sia stato sufficientemente frequentato, e, per certo, assai poco valorizzato: è questo il motivo per cui desidero richiamare in questa sede la recensione² al *Trattato* di cui sopra, anche al fine di segnalare l'opportunità di una congrua riconsiderazione di questo prezioso strumento di lettura critica.

2. Il Trattato di diritto canonico

Datato 1980, il *Trattato* costituisce un sostanziale rifacimento di un precedente *Corso di diritto canonico* con il quale P. A. D'Avack, in occasione della introduzione dell'insegnamento del diritto canonico nelle Università dello Stato, si proponeva di conferire “al diritto della Chiesa un'impostazione e sistemazione veramente giuridiche e moderne, che valessero a distaccarlo dai consueti schemi e dalle trattazioni tradizionali istituzionali e monografiche esistenti” (p. III).

Oltre alla “costante preoccupazione di ricongiungere sempre all'intento didattico la finalità scientifica” sulla base della convinzione che “questa non sia affatto in contrasto con quello, ma ne costituisca anzi proprio il necessario fondamento” (p. I), il lavoro si propone, invece, “il compito più ambizioso e impegnativo di svolgere una trattazione sistematica scientifica dell'*Ecclesia juris*” (p. III), specie alla luce delle nuove impostazioni conciliari sulla cui base si impone “un completo riesame e una radicale rielaborazione concettuale e strutturale della tradizionale scienza canonistica” (p. IV), così da poter giungere alla costruzione di un nuovo sistema del diritto canonico postconciliare.

Questi sono i presupposti teoretici dell'opera, che appare articolata in tre sezioni distinte.

¹ S.v. *Recensione*, in *Dizionario della lingua italiana*, Treccani, Roma, 2014.

² Cfr. ALESSANDRO ALBISETTI, *Recensione a P.A. D'Avack, Trattato di diritto canonico*, Giuffrè, Milano, 1980, pp. VI-414, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 1981, p. 217 ss.

La prima sezione (“Nozioni concettuali e didattiche introduttive”) tratta del diritto canonico e del suo insegnamento nelle Università statali, del metodo nello studio del diritto canonico, nonché delle scienze sussidiarie nello studio di tale diritto.

La seconda sezione (“La Chiesa nello *jus publicum ecclesiasticum internum*”) considera la Chiesa quale ordinamento giuridico primario, nonché quale persona giuridica sovrana.

La terza sezione (“La Chiesa nello *jus publicum ecclesiasticum externum*”) esamina i rapporti della Chiesa cattolica con gli Stati nella tematica conciliare del Vaticano II, la posizione della Chiesa cattolica e della Santa Sede nell’ordinamento internazionale, la natura giuridica dello Stato della Città del Vaticano, per poi considerare il tema dell’ecumenismo e della libertà religiosa nel magistero della Chiesa cattolica.

Se questa è la struttura fondamentale dell’opera, va, tuttavia, sottolineata come una tale suddivisione, espressamente concepita ai fini didattici, non vanifichi l’unità concettuale e metodologica dell’opera stessa che si propone ed afferma, soprattutto, quale trattazione scientifica della teoria generale del diritto canonico. Ed è proprio una tale unitarietà scientifica che si evidenzia nel corso del lavoro, là dove – sottesa ad ogni argomentazione – sta la preoccupazione costante ed effettiva di cogliere ed enucleare la realtà giuridica di quello straordinario apparato culturale che è l’ordinamento della Chiesa.

Si potrebbe, pertanto, rilevare come sia proprio la riaffermazione della giuridicità dell’ordinamento della Chiesa il motivo dominante dell’opera, *leitmotiv* che, nel contempo, funge anche da elemento unificante tra le varie parti della trattazione.

Perché l’A. abbia sentito la pressante necessità di ribadire con tanto impegno e vigore l’imprescindibile giuridicità dell’ordinamento della Chiesa è questione assai nota e che l’A. stesso delinea con rara chiarezza affrontando il problema metodologico dello studio del diritto canonico.

In proposito, infatti, l’A. rileva come, superata l’ormai tradizionale dicotomia – propria del sec. XIX – di impostazione e di insegnamento tra le Scuole canonistiche di Curia e quelle laiche circa il metodo di studio dell’ordinamento della Chiesa, la scienza giuridica canonistica sembrava ormai convinta che “la metodologia del diritto canonico dovesse essere e restare una metodologia essenzialmente giuridica, come quella che aveva a oggetto un tipico e organico sistema di diritto, sia pure dotato di note caratteristiche proprie e inconfondibili” (p. 26).

Per contro, sembrerebbe essersi verificata una nuova e inquietante polemica nella canonistica mondiale postconciliare, peraltro caratterizzata da una molteplicità di indirizzi e tendenze.

L’A. ne passa in rassegna le principali posizioni.

Così, accanto alla scuola canonistica nord-americana, che sembra auspicare il ritorno al diritto non codificato per dare preminenza alle fonti orali e giurisprudenziali su quelle legali, si evidenzia la canonistica latino-americana, che predica con toni accorati la *Chiesa dei poveri e dei diseredati* per la liberazione dei miseri e degli oppressi dalla schiavitù, dalle sperequazioni sociali e dalla fame.

Vi è poi la canonistica delle Chiese africane che aspirano a una *indigenizzazione ecclesiale*, così da poter operare un sempre maggior distacco dalla dimensione tipicamente *eurocentrica* della Chiesa stessa, mentre la maggioranza delle scuole canonistiche italiane e spagnole sembrerebbe attenersi al tradizionale filone razionalista e filosofico strettamente giuridico.

Vi sono, infine, le scuole teologiche svizzere, germaniche e polacche caratterizzate da una tendenza fondamentale a fare del diritto canonico una scienza prettamente teologica fondata più sull'*ordinatio fidei* che sull'*ordinatio rationis*.

Ed è questa la posizione che più stimola e suscita interesse nell'A., che ne considera analiticamente la problematica.

Presupposto fondamentale di queste Scuole è che la Chiesa, quale realtà soprannaturale e misteriosa — e con essa il diritto divino che ne costituisce la dimensione giuridica fondamentale — rappresentino delle mere realtà teologiche e come tali debbano essere considerate di dominio esclusivo della teologia.

Così il diritto canonico dovrebbe essere “qualificato, interpretato e attuato come una disciplina precettiva teologica” (p. 34).

Di più, verrebbero riconosciute “quali strutture sociali e giuridiche veramente proprie della Chiesa visibile quelle soltanto che trovino il loro fondamento nella Parola divina... e nei sacramenti e che si ritengano volute dal Cristo, escludendo tutto ciò che non rientri in questi dati soprannaturali” (p. 35).

Pertanto, trattandosi di un modo per conoscere il mistero stesso della Chiesa, il criterio fondamentale per operare una tale determinazione non potrebbe essere la ragione come tale, ma dovrebbe essere necessariamente la fede.

Queste impostazioni sono decisamente respinte dall'A., sia da un punto di vista storico che concettuale.

Dal punto di vista storico, infatti, l'A. rileva come sin dalle origini la Chiesa abbia strutturato la propria organizzazione confessionale non già su basi misteriche o teologiche, ma avvalendosi di strumenti tipicamente sociali e giuridici.

Dal punto di vista concettuale, poi, l'A. sottolinea, anzitutto, come la teologia non si identifichi con la Chiesa, ma non sia altro che una sia pur nobilissima branca del sapere umano che ha per oggetto lo studio del mistero della Chiesa e delle altre realtà soprannaturali. La Chiesa, in effetti, non è una realtà teologica, ma una realtà misterica soprannaturale: pertanto il suo studio e la

sua conoscenza non possono essere monopolio esclusivo della teologia, ma costituiscono oggetto fondamentale anche del diritto canonico, sia pure con una diversità di impostazioni e di prospettive.

Secondo l'A., dunque, al canonista sarà riservato il compito di interessarsi alla realtà della Chiesa sotto l'aspetto e la dimensione specifica del diritto, considerando "sia *de jure condito* che *de jure condendo* quale sia e quale debba essere l'ordine sociale comunitario e istituzionale, in cui si deve reggere come ordine giusto il Popolo di Dio nella sua *peregrinatio* terrena" (p. 39). Ciò non significa, tuttavia, che il giurista non possa o non debba rivolgere la sua attenzione alla realtà soprannaturale e misterica della Chiesa, almeno per poter stabilire quali aspetti di tale realtà soprannaturale abbiano diretta rilevanza al fine di apprestare un'ordinata convivenza sociale e comunitaria dei *christifideles*. Su queste basi, poi, l'A. confuta la critica, da più parti mossa alla scienza giuridica canonistica, di avvalersi di schemi e strumenti statualistici, così da offrire una configurazione e una struttura giuridica della Chiesa secondo la logica degli ordinamenti civilistici.

Né tanto meno ritiene accettabile la tesi di chi vorrebbe applicare al diritto canonico gli strumenti propri delle discipline teologiche, quali strumenti per sé idonei per una più profonda conoscenza delle verità soprannaturali della Chiesa stessa.

Il pensiero dell'A. è, al riguardo, particolarmente incisivo: "si voglia o no, così, è alla canonistica e non solo alle discipline teologiche che spetta e deve spettare di occuparsi direttamente della dimensione giuridica della *societas Ecclesiae*, inclusi i riflessi che su tale dimensione ha il suo peculiare aspetto soprannaturale che ne costituisce la linfa vitale. Ed è sempre e soltanto alla canonistica che va affidato il compito di interpretarne e valutarne *de jure condito* la normativa vigente e di proporre *de jure condendo* la normativa futura, e sempre naturalmente con il metodo proprio degli ordinamenti giuridici" (p. 41).

Certo, se per chiarezza d'immagine e rigore concettuale queste parole si commentano da sé, non è comunque fuori luogo sottolineare come l'impegno metodologico dell'A. permanga emblematico.

La lucida e sicura distinzione tra diritto e metafisica del diritto (canonico) — pur nel rispetto della metafisica stessa — ha, infatti, caratterizzato tutta l'opera del Maestro: né il rilievo appare marginale, là dove si consideri che molto spesso la dottrina, nel tentativo di giungere alla connotazione dell'esperienza giuridica canonistica in forme e secondo modelli più articolati — siano essi storici, teologici o sociali — ha finito per vanificare un intento siffatto, pervenendo soltanto a una mera visualizzazione della realtà stessa in chiave essenzialmente metaempirica.

La grande lezione di metodo che cogliamo nelle pagine del *Tratta-*

to è, invece, quella di chi è giunto a una più compiuta comprensione della dimensione istituzionale della Chiesa, nel vasto ambito della realtà contemporanea, proprio utilizzando gli stessi strumenti e apporti culturali.